

Bilancio

Chiusura anticipata dell'esercizio sociale e distribuzione degli utili

di ANDREA LA MATTINA

Dottorando di ricerca presso l'Università di Genova

Si intende verificare se sia valida la delibera dell'assemblea straordinaria nell'ipotesi in cui, abbia modificato la data di chiusura dei futuri esercizi sociali, anticipando così la data di chiusura dell'esercizio in corso e dando luogo ad un esercizio transitorio più breve dell'anno e - in caso di risposta affermativa, se il bilancio relativo all'esercizio di durata inferiore ai dodici mesi possa legittimare la distribuzione degli eventuali utili ai soci.

Validità della delibera che anticipa la chiusura dell'esercizio sociale in corso

Nel presente lavoro, *in primis*, si intende verificare, se sia valida la delibera dell'assemblea straordinaria che anticipando la data di chiusura dell'esercizio sociale in corso, dia luogo ad un esercizio transitorio più breve dell'anno.

Modifica della data di chiusura dell'esercizio

Si ritiene che i principi di indisponibilità e di annualità non precludano ai soci la possibilità di modificare la data di chiusura dell'esercizio sociale, dando luogo ad un esercizio transitorio più breve dell'anno.

La dottrina ha evidenziato che «il nostro ordinamento non contiene una norma di legge che fornisca la nozione di «esercizio sociale» e ne fissi in termini espliciti la durata» (1). La giurisprudenza e la dottrina hanno peraltro elaborato principi volti a razionalizzare la materia dell'esercizio sociale; in particolare, sono stati enunciati: i) il principio di indisponibilità dell'esercizio sociale (v. *infra*); ii) il principio di annualità dell'esercizio sociale (v. *infra*).

La dottrina ha chiarito che il principio di indisponibilità dell'esercizio sociale «riguarda l'esercizio non sotto il profilo della sua durata, ma sotto il profilo del regolare, automatico succedersi di fasi d'attività» (2) e che, in forza di tale principio, «rileva per il diritto la regolarità del ritmico succedersi degli esercizi e quindi, la loro identità temporale, giacché è in funzione di tale periodicità che si sviluppa la vita societaria e discendono per legge gli effetti inerenti alle vicende patrimoniali e organizzative; proprio tale carattere dell'esercizio diviene di per sé indisponibile» (3).

Appare evidente che la modificazione della data di inizio o chiusura di un determinato esercizio sociale può «comportare un'alterazione di carattere transitorio nel

regolare succedersi degli esercizi, alterazione che nella società di capitali potrebbe sembrare in contrasto col principio della indisponibilità dell'esercizio» (4). La dottrina ha, però, spiegato che «data ed esercizio sono due momenti del fenomeno societario che giacciono su piani distinti e ben distinte vanno tenute le relative discipline» ed, in ragione di ciò, ha affermato che «rientra nella competenza originaria dei soci, e poi dell'assemblea straordinaria, il fissare o modificare la data di inizio (o di chiusura) degli esercizi, mentre rimane esclusa la competenza di ogni organo sociale di alterare direttamente il ritmo di questi» (5); diversamente, infatti, «dovrebbe giungersi alla conclusione che, di tutte le clausole dell'atto costitutivo, quella relativa alla data di conclusione del periodo di esercizio sarebbe l'unica assolutamente immodificabile, tesi che non pare sostenibile sulla base di indicazioni normative, né mai sostenuta in dottrina e in giurisprudenza» (6).

Alla luce delle considerazioni sopra svolte pare possibile concludere che il principio di indisponibilità dell'esercizio sociale è volto a tutelare il regolare succedersi degli esercizi sociali e non preclude eventuali modificazioni

Note:

(1) Così Faldella, *Annualità dell'esercizio sociale e modificazione della data di chiusura*, nota a Trib. Torino 27 gennaio 1988, in *Giur. comm.*, 1989, I, 454.

(2) Così Ferro Luzzi, *L'esercizio sociale e la sua rilevanza nel diritto dell'impresa e nel diritto delle società*, nota a Trib. Trieste 13 febbraio 1964 e a App. Trieste 11 giugno 1964, in *Riv. dir. comm.*, 1965, II, 404.

(3) Così Sfameni, *L'esercizio sociale e il bilancio nelle società di capitali*, in L.A. Bianchi, *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, Milano, 2001, 1184.

(4) Così Ferro Luzzi, *op. cit.*, 405 - 406.

(5) Così Ferro Luzzi, *op. cit.*, 406.

(6) Così App. Milano 31 maggio 1991, in questa *Rivista*, 1991, 1508. In questo senso V. Cerami, *Sulla variabilità del termine di chiusura dell'esercizio* (segue)

statutarie della data di inizio e/o di chiusura degli esercizi sociali, pertanto:

- i) sono da ritenersi invalide clausole statutarie che prevedano esercizi di durata variabile (7);
- ii) sono da ritenersi invalide le deliberazioni dell'assemblea che modificano *una tantum* il regolare ritmo degli esercizi sociali, incidendo sul singolo esercizio senza spostare la data di inizio o fine degli esercizi successivi (8).
- iii) sono da ritenersi valide le modificazioni dello statuto che prevedano la modifica della data di inizio e/o di chiusura degli esercizi sociali (9).

Parte della dottrina ha affermato che «il principio dell'annualità del bilancio di esercizio è sancito con chiarezza dalla legge positiva» (10) ed, in particolare, dalle disposizioni di cui agli artt. 2217, 2364, 2426, 2428 e 2430 c.c. (11). Tale principio secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti sarebbe inderogabile (12).

Non è pacifico in dottrina ed in giurisprudenza quale sia il contenuto del principio in esame. In proposito è possibile riscontrare due principali indirizzi:

- i) per una parte della giurisprudenza e della dottrina il principio di annualità sancisce l'invalidità della fissazione in termini generali di esercizi sociali ultrannuali (13); da tale premessa una parte minoritaria della giurisprudenza e della dottrina ha tratto la conclusione secondo cui il principio di annualità consente la fissazione in termini generali di esercizi sociali infrannuali (14);
- ii) per una parte della dottrina il principio di annualità

Note:

(segue nota 6)

sociale, in *Riv. soc.*, 1959, 1048 ha affermato che se i soci non potessero modificare la data di chiusura dell'esercizio sociale «le società sarebbero condannate, finché sono in vita, a chiudere inderogabilmente il loro esercizio alla data stabilita nell'atto costitutivo o nello statuto. Il che urta contro la logica e il diritto; ragioni varie, non previste e non prevedibili al momento della costituzione della società, possono esigere il cambiamento del termine di chiusura».

(7) Peraltro, isolatamente, Trib. Torino, 26 settembre 1997, decr., in *Giur. it.*, 1998, I, 291 ha affermato la validità di una clausola statutaria che prevedeva che la durata dell'esercizio dovesse essere fissata in cinquantadue settimane, con recupero periodico in annualità predeterminate dei giorni eccedenti, riuniti a formare una settimana aggiuntiva.

(8) In questo senso Sfameni, *op. cit.*, 1190, che richiama Trib. Milano 15 gennaio 1959, in *Riv. dir. comm.*, 1959, II, 469 ss. con nota di Greco e Trib. Milano 11 febbraio 1954, in *Foro it.*, 1955, I, 1122.

(9) Cfr. App. Milano, cit. Si veda anche la giurisprudenza citata *infra*, nt. 13.

(10) Così Simonetto, *I bilanci*, Padova, 1967, 28. Più correttamente, Cerami, *op. cit.*, ha affermato che il principio «non è sancito espressamente in una norma, ma si ricava dal sistema della legge», che evoca un passaggio di App. Trieste, cit., con nota di Ferro Luzzi, dove viene affermato che «non vi è dubbio che una disposizione esplicita che sancisca inderogabilmente l'annualità del bilancio non sia rinvenibile nel nostro sistema legislativo e che siffatto principio possa essere tratto in via di astrazione».

(11) In questo senso si vedano Trib. Milano 11 febbraio 1954, in *Foro it.*, 1955, I, 1122; App. Trieste cit.; Trib. Milano 27 febbraio 1973, decr., in *Foro pad.*, 1973, 324; Trib. Milano, 2 giugno 1983, in questa *Rivista*, 1984, 777 ss. In dottrina, tra gli altri, Cerami, *op. cit.*; G.E. Colombo, *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, Milano, 1965, 246-247; G.E. Colombo, *Il bilancio di esercizio*, in *Trattato Colombo - Portale*, 7, Torino,

1994, 388; Faldella, *Annualità dell'esercizio sociale e modificazione della data di chiusura*, nota a Trib. Torino 27 gennaio 1988, in *Giur. comm.*, 1989, I, 454; Ferro Luzzi, *op. cit.*; Simonetto, *op. cit.*; Tantini, *Il bilancio d'esercizio*, Padova, 1994, 7.

(12) Cfr. Menghi, *Il bilancio di esercizio della società per azioni*, I, *Procedimento di formazione - I principi di redazione*, Padova, 1997, 10 ss.; Sfameni, *op. cit.*, ha affermato che «si è parlato di inderogabilità del principio stesso in quanto sancito da disposizioni di ordine pubblico». Contra Ferri, *Ancora sugli acconti dividendo*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1955, 492, che ha affermato: «Non riterrei che nel nostro ordinamento sia sancito il principio della annualità dell'esercizio sociale, come un principio di ordine pubblico posto a tutela dei creditori e quindi non derogabile da parte dei soci».

(13) Cfr., in giurisprudenza, Trib. Milano 11 febbraio 1954, cit.; Trib. Milano, 15 gennaio 1959, cit.; Trib. Trieste 13 febbraio 1964, cit.; Trib. Milano, 27 febbraio 1973, cit.; Trib. Udine 13 dicembre 1984, decr., in *Foro it.*, 1986, I, 1416; Trib. Udine 19 dicembre 1984, decr., in questa *Rivista*, 1985, 418; Trib. Udine 6 febbraio 1985, decr., *ivi*, 1985, 1096; Trib. Treviso 9 ottobre 1985, (decr.), in *Riv. dir. comm.*, 1986, II, 429, con nota di Ferri; Trib. Udine 23 gennaio 1986, decr., in *Foro it.*, 1986, I, 1416; Trib. Vicenza 4 marzo 1986, decr., in questa *Rivista*, 1986, 539; Trib. Udine 4 febbraio 1986, (decr.), in *Giur. comm.*, 1986, II, 424; Trib. Torino 24 febbraio 1987, decr., in questa *Rivista*, 1987, 849; Trib. Cassino, 19 dicembre 1988, in *Giur. comm.*, 1988, 299; Trib. Cassino, 6 ottobre 1989, in questa *Rivista*, 1990, 361; App. Roma 29 gennaio 1994, decr., in *Riv. not.*, 1994, 889; Trib. Sulmona 4 febbraio 2000, (decr.), in *Giur. mer.*, 2001, 375. In dottrina, cfr. Ascarelli, *op. cit.*, 188 ss.; Cerami, *op. cit.*, 1048; G.E. Colombo, *op. cit.*, 246 s.; G.E. Colombo, *op. cit.*, 388; Dolmetta, *La durata in carica «per esercizio» dei primi «amministratori e sindaci» di società per azioni bancaria, nominati ex art. 12 lett. c) d.lgs. n. 356/1990*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1993, 1824 s.; Faldella, *Annualità dell'esercizio sociale e modificazione della data di chiusura*, nota a Trib. Torino 27 gennaio 1988, cit., 454; Greco, *op. cit.*, 475; Rossi, *Utile di bilancio riserve e dividendo*, Milano, 1957, 13; Simonetto, *op. cit.*, 34.

(14) In questo senso si veda Trib. Vicenza 4 marzo 1986, decr., in questa *Rivista*, 1986, 539; App. Roma 29 gennaio 1994, decr., in *Riv. not.*, 1994, 889. In dottrina cfr. Ferri, *Ancora sugli acconti dividendo*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1955, 492 s., ha sostenuto che nell'ordinamento italiano «in mancanza di una norma quale è contenuta ad es., nel paragr. 54 della legge tedesca sulla società per azioni o nell'art. 4 del decreto francese 30 ottobre 1948, non sussiste base alcuna per sostenere che l'esercizio sociale debba essere necessariamente annuale. La disposizione dell'art. 2364 non autorizza certo una simile conclusione, in quanto stabilisce una frequenza minima (almeno una volta all'anno) e non esclude un ritmo più celere in funzione di una minor durata dell'esercizio sociale; né sussiste altra norma nella quale sia fissata la durata annuale dell'esercizio sociale, per di più con efficacia cogente, mentre da altre norme in tema di società, sia pure di tipo diverso, è dato desumere la possibilità di una libera determinazione della durata dell'esercizio sociale (art. 2261, ultimo comma, c.c.)». Peraltro l'A. ha in seguito mutato il proprio pensiero ed ha accolto la tesi dell'inderogabilità del principio di annualità - inteso come divieto di una previsione generale di durata dell'esercizio maggiore o minore dell'anno - comunque ribadendo la validità della delibera con la quale i soci modificano la data di inizio o di conclusione dell'esercizio sociale (cfr. Ferri, *Le società*, Torino, 1985, 711; Ferri, *Prestito obbligazionario, intrasformabilità della società, proroga dell'esercizio sociale*, nota a Trib. Treviso 9 ottobre 1985, decr., in *Riv. dir. comm.*, 1986, II, 429); Simonetto, *op. cit.*, 34 ha sostenuto che «il termine annuale è evidentemente un termine massimo, non un termine minimo; invero, sia i creditori sociali, sia i soci, sia gli organi dell'impresa, si troverebbero in una situazione migliore quante più notizie avessero del funzionamento dell'impresa sotto il profilo patrimoniale. (...) dunque, si potrebbe dire, il principio di annualità vale per il massimo (non meno di un bilancio all'anno) non per il minimo (non più di un bilancio all'anno)»; per analoghe considerazione si vedano anche Cerami, *Sulla variabilità del termine di chiusura dell'esercizio sociale*, in *Riv. soc.*, 1959, 1048; Condò, *Quisiti in tema di durata degli esercizi sociali delle società per azioni*, in *Roland.*, 1968, 263 ss.; Pettiti, *Contributo allo studio del diritto dell'azionista al dividendo*, Milano, 1957, 80, nt. 12; Salafia, in nota a Trib. Lecco 29 novembre 1990, in questa *Rivista*, 1991, 243. In questo senso, nel vigore del codice di commercio, De Gregorio, *I bilanci delle società anonime nella loro disciplina giuridica*, Milano, 1938, 51 s.

non solo sancisce l'invalidità della fissazione in termini generali di esercizi sociali ultrannuali, ma anche di quelli infrannuali (15).

È peraltro pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che «l'ambito di applicazione tipico del principio di annualità deve ritenersi quello relativo alla previsione statutaria della durata degli esercizi sociali e, quindi al profilo programmatico e sistematico della periodizzazione della attività sociale in segmenti temporali a durata determinata» (16); in altri termini, ferma restando l'invalidità di disposizioni statutarie che prevedano in termini generali esercizi sociali di durata maggiore (o, seguendo l'orientamento più restrittivo, minore) dell'anno, la dottrina e la giurisprudenza hanno concordemente riconosciuto in occasione dello spostamento della data di chiusura dell'esercizio «la derogabilità una tantum (...) della regola dell'annualità» (17). Come è stato correttamente messo in evidenza dalla Commissione del Consiglio Notarile di Milano, tale deroga appare giustificata dalla considerazione che «il principio della annualità degli esercizi sociali e del conseguente obbligo di redigere il bilancio di esercizio su base annuale debba essere contemperato con il diritto della società di scegliere la data di inizio (e di conclusione) dell'esercizio sociale che non deve necessariamente coincidere con il momento il cui la società è venuta a giuridica esistenza e con il «diritto della società stessa di modificare successivamente tale data» (18).

Non è tuttavia pacifico se l'esercizio transitorio derivante dallo spostamento della data di chiusura dell'esercizio sia valido (i) soltanto allorché esso sia infrannuale (come vogliono la giurisprudenza e la dottrina dominanti) (19) (20) oppure (ii) (seguendo un indirizzo minoritario) quand'anche esso sia ultrannuale (21) (22).

In conclusione, è pacifico che il principio di annualità non preclude eventuali modificazioni statutarie della data di inizio e/o di chiusura degli esercizi sociali.

Validità della delibera

Una parte minoritaria della dottrina (23) e della giurisprudenza (24), nell'ammettere la validità della spostamento della data di chiusura degli esercizi sociali, la condizionano alla sussistenza di eventi di forza maggiore (impossibilità di ricostruire le varie poste di bilancio susseguenti a modificazioni legislative) (25) o di circostanze

sociale, cit., 429; Ferro Luzzi, *op. cit.*, 405 s.; Greco, *op. cit.*, 475; Menghi, *Il bilancio di esercizio della società per azioni*, I, *Procedimento di formazione - I principi di redazione*, Padova, 1997, 31 ss.; Salafia, *Bilancio infrannuale*, in questa *Rivista*, 2004, 559 ss.; Sfameni, *op. cit.*, 1190 ss.; Tantini, *Il bilancio d'esercizio*, Padova, 1994, 8. Per la giurisprudenza, oltre i casi richiamati alla precedente nt. 13, si veda questo passaggio del Tribunale di Lecco 29 novembre 1990, in questa *Rivista*, 1991, 243: «se non fosse ammissibile la creazione una tantum di esercizio più breve o più lungo dell'anno, sarebbe negata la possibilità di variare il termine inizialmente previsto, il che costituirebbe, in difetto di esplicito divieto, un'inaccettabile restrizione dell'autonomia privata».

(18) Così Commissione del Consiglio Notarile di Milano per la elaborazione di principi uniformi in tema di società, doc. n. 7, *Durata degli esercizi sociali*, approvato dal Consiglio Notarile di Milano in data 3 luglio 2001, la si veda in *Massime del Consiglio Notarile di Milano*. Per analoghe considerazioni si vedano gli autori citati alla precedente nt. 17.

(19) Si consideri, ad esempio, l'ipotesi in cui la data di chiusura dell'esercizio sociale venga spostata dal 30 giugno al 31 dicembre: l'esercizio iniziato il 1 luglio 2001 verrebbe chiuso il 31 dicembre 2001 anziché il 30 giugno 2002, cosicché si avrebbe un esercizio più breve dell'anno.

(20) Cfr. la giurisprudenza citata alla precedente nota 13. In dottrina cfr. Cerami, *op. cit.*, 1048; G.E. Colombo, *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, cit., 251; Faldella, *op. cit.*, 461 ss.; Menghi, *op. cit.*, 32; Platania, *L'omologazione degli statuti e delle delibere delle società di capitali*, Padova, 2000, 167 s.

(21) Si consideri, ad esempio, l'ipotesi in cui la data di chiusura dell'esercizio sociale venga spostata dal 30 giugno al 31 dicembre: l'esercizio iniziato il 1 luglio 2001 verrebbe chiuso il 31 dicembre 2002 anziché il 30 giugno 2002, cosicché si avrebbe un esercizio più lungo dell'anno.

(22) Cfr. in giurisprudenza App. Trieste 11 giugno 1964, cit.; Trib. Torino 27 gennaio 1988, cit.; Trib. Lecco 29 novembre 1990, cit., 243; Trib. Lecco 26 febbraio 1991, in questa *Rivista*, 1991, 1507; In dottrina cfr. Ferro Luzzi, *op. cit.* 405 s.; Greco, *op. cit.*, 475; Sfameni, *op. cit.*, 1190 ss., il quale a sostegno richiama il disposto dell'art. 90 D.P.R. n. 917/1986, che esplicitamente ammette esercizi sociali ultrannuali. *Contra* la giurisprudenza citata alla precedente nt. 13. Significativamente, G.E. Colombo, *Il bilancio di esercizio*, cit., 390, pur sostenendo l'invalidità di esercizi transitori ultrannuali, ha, però, fatta salva la possibilità di un esercizio ultrannuale limitato a uno o due mesi; nello stesso senso di Colombo si veda Commissione del Consiglio Notarile di Milano per la elaborazione di principi uniformi in tema di società, doc. n. 7, cit.

(23) Cfr. Greco, *op. cit.*, 474 ss., che parlando di «apprezzabili motivi di convenienza», pare sottintendere la possibilità di un sindacato di merito da parte dell'autorità giudiziaria. Al contrario, non si può ritenere che Colombo, laddove utilizza la generica locuzione «particolari esigenze della vita sociale» (G.E. Colombo, *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, cit., 251; G.E. Colombo, *Il bilancio di esercizio*, cit., 390) intenda condizionare la validità dello spostamento della data di chiusura dell'esercizio alla sussistenza di particolari condizioni, in quanto è evidente che l'autore ha qui inteso semplicemente fare riferimento ai motivi contingenti che possono condurre i soci a modificare la data di chiusura dell'esercizio sociale e non ha, invece, voluto significare la necessità di un obbligo di motivazione né tanto meno l'assoggettabilità della delibera al sindacato di merito dell'autorità giudiziaria.

(24) Cfr. App. Trieste 11 giugno 1964, cit.; Trib. Torino 27 gennaio 1988, cit., 461. Nel passaggio di App. Milano 31 maggio 1991, cit., 1508 ove si parla di modifiche statutarie «adottate immotivatamente e in modo apparentemente capriccioso, per celare fini di natura diversa», la Corte non ha inteso enunciare il principio dell'obbligo di adeguata motivazione della delibera dell'assemblea straordinaria, ma ha voluto ribadire il principio secondo cui non sono omologabili delibere assunte in palese frode alla legge (nell'esempio della Corte si fa riferimento ad una delibera modificativa della data di chiusura dell'esercizio, il cui unico scopo sia una prematura distribuzione degli utili volta ad evitare l'iscrizione di determinate perdite nel bilancio di tale esercizio).

(25) È il caso di App. Trieste 11 giugno 1964, cit., con nota di Ferro Luzzi, che giustifica il prolungamento dell'esercizio sociale in corso in ragione di un provvedimento di legge che aveva stabilito che le imprese assicurative dovessero indicare determinate poste di bilancio adeguandosi al

Note:

(15) Cfr. G.E. Colombo, *op. cit.*, 246, secondo cui: «È anzitutto sull'art. 2217 che può fondarsi non soltanto l'opinione che considera *contra legem* la fissazione di un esercizio più lungo dell'anno, ma anche quella contraria alla legittimità di un esercizio più breve dell'anno». Nello stesso senso Ascarelli, *op. cit.*, 188 ss.; Greco, *op. cit.*, 475; Rossi, *Utile di bilancio riserve e dividendo*, Milano, 1957, 13.

(16) Così Sfameni, *op. cit.*, 1189.

(17) Così G.E. Colombo, *Il bilancio di esercizio*, in *Trattato Colombo*, cit., 390. Nello stesso senso G.E. Colombo, *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, cit., 251; Faldella, *op. cit.*, 461 ss.; Ferri, *Le società*, cit., 711; Ferri, *Prestito obbligazionario, intrasformabilità della società, proroga dell'esercizio*

(segue)

ze straordinarie (quali, ad esempio, ordini di autorità amministrative che impongano di mutare la decorrenza dell'esercizio sociale) (26), sindacabili (sembrerebbe nel merito) da parte dell'autorità giudiziaria nel controllo eventuale degli atti societari di cui all'art. 2411 c.c.

Tale argomentazione è priva di qualsiasi fondamento in quanto:

i) non trova alcun riscontro nella giurisprudenza e nella dottrina maggioritarie (27);

ii) non trova alcun riscontro nei principi che regolano l'omologazione degli atti societari, che prevedono un controllo di legittimità (ancorché sostanziale) e non di merito (28);

iii) non è mai stata adeguatamente motivata (e sviluppata) dalla dottrina e dalla giurisprudenza che la hanno proposta.

In ragione di quanto sopra è evidente che la modifica della durata dell'esercizio sociale non deve essere adeguatamente motivata né può essere sottoposta al sindacato di merito dell'autorità giudiziaria.

Gli effetti della modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale

Una volta chiarita l'ammissibilità di modificazioni della data di inizio o di chiusura degli esercizi sociali che comporti l'insorgenza di esercizi transitori infrannuali (o, eventualmente, ultrannuali) (v. *retro*), occorre verificare la decorrenza di tale modifica; in altri termini, si pone il dubbio se sia possibile che l'esercizio transitorio sia rappresentato dallo stesso esercizio in cui viene deliberata la modifica.

Nel senso della immodificabilità dell'esercizio in corso si sono espressi giurisprudenza e dottrina minoritarie, in particolare:

i) la Corte d'appello di Roma ha affermato il principio secondo cui «la variazione della data di chiusura dell'esercizio deve riguardare solo il futuro e non può concernere il periodo amministrativo in corso, né al fine di prolungarlo né al fine di abbreviarlo» (29); tale enunciazione non è peraltro motivata in alcun modo dai giudici romani;

ii) il Tribunale di Lecco ha affermato il principio secondo cui non è «modificabile la durata dell'esercizio in corso. Ciò a tutela dei terzi ed in ragione della necessaria retroattività dell'efficacia di una siffatta deliberazione. È difatti evidente che la modifica della data di chiusura non tanto assume rilievo in quanto modificativa del termine futuro di chiusura, quanto come intervento relativo ad un esercizio già, per parte, trascorso ed al quale si applica» (30); la pronuncia è stata peraltro riformata dalla Corte d'appello di Milano (v. *infra*);

iii) un'isolata dottrina ha affermato che «la delibera assembleare di fissazione del nuovo termine, come ogni altro atto dei privati, non può avere, in linea di massima, effetto retroattivo, nel senso che potrà riguardare solo gli esercizi futuri, ma non quello in corso» (31).

La tesi dell'immodificabilità dell'esercizio in corso è stata

confutata da un arresto della Corte d'appello di Milano che, riformando la pronuncia del Tribunale di Lecco di cui sopra, ha affermato il principio secondo cui «è legittima la deliberazione con cui l'assemblea straordinaria, anticipando la data di chiusura dell'esercizio in corso al fine di stabilire una diversa decorrenza temporale dei futuri esercizi annuali, dispone che quello in corso avrà una durata inferiore all'anno» (32).

Note:

(segue nota 25)

le determinazioni (giunte con consistente ritardo) provenienti da fonti ministeriali.

(26) È il caso di Trib. Torino 27 gennaio 1988, cit., con nota di Faldella, che giustifica il prolungamento dell'esercizio sociale in corso in ragione di un provvedimento della Consob.

(27) Si veda la giurisprudenza citata alla precedente nt. 13. Quanto alla dottrina, basti ricordare che l'argomento è sostenuto soltanto da Greco.

(28) In questo senso, nel vigore della disciplina dell'omologa anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 340/2002 (che non ha mutato i termini del problema in oggetto, v. Campobasso, *Diritto commerciale*, 2, Torino, 2002, 171 ss. e 481 ss.), in giurisprudenza si veda per tutte App. Torino 9 marzo 1984, in *Vita not.*, 1984, 1609, dove viene affermato il principio secondo cui «è irrilevante, qualunque valutazione che riguardi il merito di una delibera, atteso che il controllo che compete al tribunale in sede di omologazione è un controllo di legittimità»; in dottrina cfr. Albanese, *L'omologazione degli atti societari*, Padova, 2000, 131 ss.; Rordorf, *L'omologazione degli atti societari*, Torino, 1998, 71 ss. Con specifico riguardo all'omologazione delle modificazioni della durata dell'esercizio sociale, Ferro Luzzi, *op. cit.*, 411, ha affermato che «a noi sembra che l'autonomia dei soci in ordine alla data [dell'esercizio sociale] può ammettersi o negarsi, ma, se ammessa, non possa essere condizionata al ricorso di un motivo particolare che giustifichi lo spostamento, e tanto meno un motivo apprezzabile dall'autorità giudiziaria in sede di omologazione»; ciò in ragione del fatto che l'assenza di tale giustificato motivo non tocca «la legalità in sé [dell'atto], legalità alla quale crediamo sia circoscritto il controllo dell'autorità giudiziaria in sede di omologa»; Faldella, *op. cit.*, 467, che afferma: «una volta ammesso che la tesi dell'assoluta immodificabilità della data non appare sostenibile per un evidente contrasto con i principi di autonomia privata e per gli inconvenienti inaccettabili cui darebbe luogo, non sembra coerente il tentativo di ancorare la legittimità della modificazione statutaria alla presenza di "circostanze straordinarie ed eccezionali" (...). Se con quella formula si vuole dare riconoscimento ad esigenze che nascono da precetti di ordine non legislativo o, addirittura, a valutazioni fondate sull'autonomia privata, bisognerebbe precisare che cosa mai significhi "evento straordinario" e quando possa dirsi ricorrente un'esigenza di ordine eccezionale. Vi è da dubitare che sia possibile individuare dei parametri certi ed oggettivi per mezzo dei quali valutare le singole ipotesi concrete. Ed è persino dubbio se, una volta reperiti tali parametri, il giudizio conseguente resti pur sempre nell'ambito di un semplice controllo di legalità o finisca per investire profili attinenti al merito della deliberazione, sottratti come tali al sindacato dell'autorità giudiziaria in sede di omologa». Nello stesso senso e con medesime argomentazioni v. anche Menghi, *op. cit.*, 31 s.; Sfameni, *op. cit.*, 1198 ss.

(29) Così App. Roma 20 ottobre 1997, in *Giur. it.*, 1998, I, 291.

(30) Così Trib. Lecco 26 febbraio 1991 cit.; negli stessi termini Trib. Lecco 29 novembre 1990, cit.

(31) Così Menghi, *op. cit.*, 32.

(32) Così App. Milano 31 maggio 1991 in questa *Rivista*, 1508 con nota di Salafia. La posizione dei giudici milanesi trova conferma anche in Trib. Torino 27 gennaio 1988, cit. Da evidenziare che nelle massime di numerosi casi aventi ad oggetto la dichiarazione di invalidità di proroghe dell'esercizio sociale (v. la casistica citata *retro* alla nt. 13) si trova l'inciso in corso; in tutte le decisioni da noi esaminate si è riscontrato che il ragionamento dei giudici esposto in motivazione non tiene conto del fatto che la

(segue)

La tesi dell'immodificabilità dell'esercizio in corso è stata inoltre criticata da parte della dottrina, che l'ha ritenuta «originale, ma priva di fondamento legale» (33) e che ha evidenziato che essa è soltanto affermata e non dimostrata (34).

Quanto al timore, espresso dal Tribunale di Lecco e dalla dottrina sopra citata *sub iii*), della pretesa retroattività della delibera avente effetti sull'esercizio in corso, è stato correttamente evidenziato che «a una deliberazione che incida sulla data di chiusura dell'esercizio in corso al momento della deliberazione (abbreviandolo o allungandolo) non possa, se non impropriamente, attribuirsi effetto retrodatato. È vero che facendo decorrere la modifica della data di chiusura degli esercizi sociali dall'esercizio in corso si opera una riqualificazione (in termini di diversa frazione di esercizio sul totale della durata dello stesso) anche del periodo di attività trascorso, ma tale riqualificazione non sembra assumere alcuna specifica e nuova rilevanza giuridica: la frazione di esercizio trascorsa prima della modifica era tale e rimane tale anche dopo la modifica statutaria, né essa assume o potrebbe concettualmente assumere un nuovo e diverso valore giuridico» (35).

Conclusivamente si può affermare che la modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale può avere effetti anche sull'esercizio in corso.

Ammissibilità della distribuzione di utili ai soci

Una volta chiarita la validità della delibera dell'assemblea straordinaria che, anticipando la data di chiusura dell'esercizio sociale in corso, dia luogo ad un esercizio transitorio più breve dell'anno, occorre verificare se il bilancio relativo all'esercizio transitorio possa costituire valido presupposto per una delibera di distribuzione degli utili ai soci.

La questione non è stata affrontata esplicitamente dalla giurisprudenza e non è pacifica in dottrina.

a) Una parte della dottrina ha sostenuto che «sembra più corretto ritenere che il bilancio dell'esercizio abbreviato non sia idoneo a giustificare la distribuzione agli azionisti dell'utile di tale esercizio», ritenendo, al contrario, che «il bilancio dell'esercizio abbreviato valga come «prospetto contabile» legittimante la distribuzione di acconti sui dividendi» (36).

Tale soluzione è stata motivata sulla base del fatto che appare come l'unica idonea «a contemperare l'interesse della società a poter mutare la decorrenza dell'anno di gestione con l'interesse dei terzi a conoscere almeno annualmente la situazione della loro garanzia, e d'altro canto, a non vederla intaccata da distribuzioni di utili maturati in un tempo troppo breve» (37). In altri termini, tale orientamento pare ritenere che, indipendentemente dalla durata effettiva dell'esercizio sociale, gli utili distribuibili sarebbero soltanto quelli annuali, in quanto quelli infrannuali non garantirebbero il medesimo grado di definitività (38): in questo modo parrebbe

volersi tutelare la società (e, mediamente, i suoi creditori) dal pericolo della distribuzione di utili fittizi.

In conseguenza di questa ricostruzione, il bilancio relativo all'esercizio transitorio, ancorché redatto conformemente al modello del bilancio relativo all'esercizio an-

Note:

(segue nota 32)

modifica si riferisce all'esercizio «in corso»: il diniego dell'omologazione era dichiarato esclusivamente in ragione della violazione del principio di annualità.

(33) Così G.E. Colombo, *Il bilancio di esercizio*, cit., 390, nt. 25.

(34) Così Salafia in nota a Trib. Lecco 29 novembre 1990, cit., 243.

(35) Cfr. Sfameni, *op. cit.*, 1203. Diverso il caso esaminato dal Trib. Alessandria 6 febbraio 1995, decr., in *Foro it.*, 1995, 3352, dove, avuto riguardo ad una delibera datata 31 dicembre che stabiliva la chiusura dell'esercizio in corso (che sarebbe altrimenti scaduto lo stesso 31 dicembre) al 31 novembre, ne è stata affermata correttamente l'invalidità in quanto l'esercizio sociale era già scaduto. Ed infatti i giudici hanno sostenuto che la delibera «verrebbe a divenire operante (a causa dell'inevitabile intervallo temporale tra giorno dell'atto - formato in coincidenza con la scadenza dell'esercizio sociale - e quello della eventuale omologazione) quando ormai tale scadenza ha prodotto ogni effetto e si risolverebbe, dunque, in una eliminazione di tali effetti non consentita da alcuna norma, e anzi incompatibile con l'intero assetto della contabilità, impostata ovviamente in conformità alla precedente disposizione dell'atto costitutivo».

(36) Così G.E. Colombo, *Il bilancio di esercizio*, cit., 390 s. Nel senso che il bilancio relativo all'esercizio transitorio infrannuale non possa essere presupposto per una valida delibera di distribuzione degli utili ai soci si sono altresì espressi Faldella, *op. cit.*, 467; Greco, *op. cit.*, 475; Menghi, *op. cit.*, 33; Rossi, *op. cit.*, 11 s.; Simonetto, *op. cit.*, 34.

(37) Così G.E. Colombo, *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, cit., 252, nota 37, il quale, peraltro, fa salva la legittimità della distribuzione degli utili ai partecipanti agli utili «non soci» (i.e. «lavoratori retribuiti in tutto o in parte con utili, amministrativi aventi diritto a *tantèmes*, promotori ai quali sia stata riservata una partecipazione agli utili, nei limiti in cui l'art. 2340 lo consente»). Nel medesimo senso Simonetto, *op. cit.*, 34, ha sostenuto: «La norma che sancisce l'annualità - applicata alla situazione delle società - assume quel determinato senso e diventa inderogabile per la società, in quanto essa è idonea alla tutela dell'interesse del creditore; l'idoneità alla tutela dell'interesse del creditore è sufficiente a renderla inderogabile: dato che al creditore - in via tipica e astratta - non sarebbe indifferente lo spostamento e potrebbe risultare alterata la consistenza della garanzia dalla distribuzione più frequente di quella annuale, essa non è praticabile dalla società».

(38) In questo senso Simonetto, *op. cit.*, 35 s. afferma che «la legge, costringendo la società a chiamare utili certe eccedenze e a distribuirle come tali solo alla scadenza annuale, ha fatto sì che la garanzia necessaria esista in ogni momento intermedio e che gli incrementi siano fissati alla garanzia e che l'utile distribuibile debba essere calcolato solo a quella certa scadenza»; Faldella, *op. cit.*, 467 ha affermato che nel caso si ammettesse la distribuzione degli utili «si verrebbe a consentire un depauperamento della società sulla base di risultati economici di breve periodo e non sufficientemente consolidati». Esplicitamente *contra* Caratozzolo, *Il bilancio di chiusura delle società incorporate o fuse: spunti per una ricostruzione della disciplina*, in *Giur. comm.*, 1986, I, 212 s., che afferma: «Dopo la l. 7 giugno 1974, n. 216, che ha riconosciuto la liceità (secondo l'opinione preferibile, anche nelle società non quotate) della prassi degli acconti-dividendo, i quali vengono distribuiti a valere su utili meramente provvisori, dietro deliberazione del consiglio di amministrazione e non dell'assemblea dei soci e (come ritiene buona parte della dottrina) senza la necessità che emergano da apposito bilancio (il quale, peraltro, pur se compilato, non deve essere approvato dall'assemblea), non vedo come si possa ancora sostenere la tesi che gli utili possono distribuirsi solo a seguito dell'approvazione di un bilancio riferito ad un esercizio della durata normale di dodici mesi».

nuale, non sarebbe idoneo presupposto per una delibera di distribuzione degli utili ai soci (39).

b) La tesi di cui alla lett.a) non appare corretta in quanto, come afferma altra parte della dottrina:

i) gli utili relativi al bilancio infrannuale hanno il medesimo grado di definitività di quelli annuali, infatti, «come quella annuale è la durata necessaria dell'esercizio ordinario, quella diversa dall'anno (...) è la durata necessaria dell'esercizio transitorio in quanto conseguenza inevitabile del principio di autonomia dei soci in merito alla modificabilità della data di chiusura dell'esercizio. Dunque, se con riguardo all'esercizio ordinario (ossia annuale) esiste una presunzione di definitività degli utili relativi (dunque annuali), uguale presunzione deve ritenersi sussistere per gli utili relativi all'esercizio transitorio (la cui durata è necessariamente diversa da quella annuale e non può ricavarsi dalla disciplina dell'esercizio ordinario senza cadere in contraddizione)» (40).

In questo senso è legittimo ritenere che la dottrina sopra richiamata *sub* lett. a) (41), abbia operato un fraintendimento tra il concetto di bilancio relativo ad un esercizio transitorio infrannuale e quello di bilancio straordinario (42) (43): infatti, pare considerare come relativo ad un esercizio in corso il bilancio dell'esercizio transitorio, che, invece, è bilancio relativo ad un esercizio chiuso (44);

ii) il bilancio dell'esercizio transitorio è redatto secondo le disposizioni di legge che regolano il bilancio relativo all'esercizio annuale e, pertanto, sarebbe assurdo che la relativa disciplina venga applicata soltanto in misura parziale (45);

iii) il bilancio dell'esercizio transitorio produce sotto il profilo tributario i medesimi effetti del bilancio relativo all'esercizio annuale e, pertanto, «sembrerebbe forte-

bilancio relativo ad un esercizio abbreviato»; in realtà Portale ha fatto riferimento ad un concetto diverso ed, infatti, ha sostenuto l'inammissibilità «di deroghe - non legittimate da alcuna norma - al rigoroso principio che non sono consentite distribuzioni di utili in corso di esercizio (art. 2433 c.c.), nemmeno a seguito dell'approvazione di un bilancio straordinario».

(43) Dei bilanci straordinari (o intermedi) dà una chiara definizione il Principio contabile n. 30, spiegando che essi sono «bilanci diversi dai bilanci d'esercizio e da quelli consolidati in quanto offrono una rappresentazione riferita ad una data che cade nel corso dell'esercizio e non al termine di esso». Sui bilanci straordinari v. Libonati, *I bilanci straordinari*, in *Giur. comm.*, 1982, I, 824, che afferma: «i cc.dd. bilanci straordinari formano una categoria eterogenea. Li accomuna un dato negativo, di non essere bilanci d'esercizio. Si considerano bilanci straordinari, infatti, tutti quei prospetti contabili che risultano necessari, o che si ritengono utili, per finalità che non sono la rilevazione della dimensione concorrenziale della società a fine esercizio»; nel medesimo senso (anchorché usando la ambigua nozione di bilancio infrannuale) si cfr. Fico, *La redazione dei bilanci infrannuali nelle società non quotate*, in questa *Rivista*, 2002, 1213, che afferma che «con il termine bilanci infrannuali, si fa riferimento a quei bilanci di durata inferiore all'anno, che offrono una rappresentazione economico patrimoniale riferita ad una data che cade nel corso dell'esercizio e non al termine di esso».

(44) In questo senso pare rilevante richiamare, *a fortiori*, Caratozzolo, *op. cit.*, 212 s., che afferma (addirittura proprio con riferimento ai bilanci straordinari) che «non esiste una distribuzione di utili in corso d'esercizio, perché la distribuzione degli utili ai soci, nei casi in cui può essere eseguita viene effettuata dopo la chiusura del periodo «interinale», in base alle risultanze patrimoniali ed economiche definitive di tale periodo, accertate attraverso la redazione e l'approvazione del bilancio di chiusura, che costituisce in tutto e per tutto un bilancio d'esercizio (sia pur riferito ad un periodo più breve del normale esercizio sociale). Non si verifica alcuna violazione della fondamentale disposizione dell'art. 2433, comma 2, sul divieto di distribuire dividendi, se non «su utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato», perché gli utili sono «realmente conseguiti», in quanto accertati attraverso la compilazione del bilancio di chiusura con criteri di iscrizione e valutazione identici a quelli che valgono per i bilanci degli esercizi ordinari; inoltre, essi possono essere distribuiti ai soci (come si vedrà) soltanto se ed in quanto sia intervenuta la regolare approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, ed in conformità a quanto dalla medesima deliberato».

(45) In questo senso Sfameni, *op. cit.*, 1215, afferma che: «È il concetto giuridico di esercizio che precede, condizionandola, la disciplina del relativo bilancio, non viceversa. Sicché ove l'esercizio sociale assuma durata inferiore o superiore all'anno la disciplina del bilancio di esercizio dovrà essere applicata integralmente (procedimento di redazione, controllo, approvazione) e adattata (nel calcolo del risultato) per tenere conto della diversa durata dell'esercizio stesso» Nello stesso senso, efficacemente, Sasso, *Le società per azioni*, III, *Il bilancio*, in *Giur. sist. dir. civ. comm.*, fondata da Bigiavi, Torino, 1981, 48 afferma che anche i bilanci relativi ad esercizi transitori «sono considerati "bilanci di esercizio" a tutti gli effetti: a questo riguardo, a mio avviso, non è tanto importante la durata, quanto il completo rispetto della normativa dettata dalla legge per la redazione e l'approvazione del bilancio»; Ferri, *Ancora sugli account dividendo*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1955, I 493, sostiene che «nulla vieti una distribuzione di utili semestrale, quando questa distribuzione di utili si attui sulla base di un regolare bilancio e di una regolare deliberazione di distribuzione da parte dell'assemblea dei soci»; Figà Talamanca, *Bilanci e organizzazione dei poteri dispositivi sul patrimonio sociale*, Milano, 1997, 104 s., afferma che «una volta che si ammetta, sia pure in via transitoria, un esercizio di durata abbreviata, non si vede come neutralizzare le conseguenze organizzative del relativo bilancio: che a gestione svolta in quel periodo e le conseguenti modificazioni patrimoniali non possono restare indifferenti per l'ordinamento». Nel vigore del codice di commercio, nello stesso senso, De Gregorio, *I bilanci delle società anonime nella loro disciplina giuridica*, Milano, 1938, 51 nt. 1, affermava che «sulla base di questi bilanci (infrannuali) si potrà procedere alla distribuzione di dividendi poiché non è nella lettera né nello spirito della nostra legge che si possano distribuire dividendi solo annualmente: la legge pone questa sola condizione: che gli utili da distribuirsi risultino dal bilancio regolarmente approvato, cioè (...) dal bilancio di esercizio; e l'esercizio può essere più breve di un anno».

Note:

(39) In questo senso Simonetto, *op. cit.*, 34 ha affermato: «Si può concludere in due sensi diversi a seconda della funzione diversa del bilancio di esercizio:

1) il bilancio dell'imprenditore individuale sempre, e il bilancio della società può essere redatto a periodi anche assai più vicini che non quello annuale (...). Il bilancio di tale ipotesi ha funzione di rendiconto (...);

2) il bilancio come calcolo dell'utile, da distribuire nelle società e da accantonare secondo le forme e le quantità di legge, deve essere redatto solo alle scadenze annuali.

Ora, siccome i due bilanci sono identici in tutto per la loro disciplina e struttura, la regola si traduce in questo modo: il bilancio in base al quale si deve calcolare (e si può calcolare) l'utile da distribuire e da accantonare è e non può essere che quello annuale di esercizio. Ossia, detto in parole diverse, il computo dell'utile deve essere effettuato o rapportato alle scadenze annuali, ossia alla situazione patrimoniale della società alla fine dell'esercizio sociale. Prima di questa scadenza si possono avere solo situazioni presuntive e calcoli presuntivi che si rapportano - secondo quello che è normale accada - alla situazione societaria alla fine dell'esercizio».

(40) Così Sfameni, *op. cit.*, 1203.

(41) Cfr. nt. 36.

(42) Il fraintendimento appare di tutta evidenza laddove Colombo, *Il bilancio di esercizio*, cit., 390-391, nt. 26, cita l'opinione di Portale, *Clausole di «retroattività» e bilanci nelle fusioni di società per azioni*, in *Riv. soc.*, 1983, 1295, a conforto della tesi della indistribuità dell'utile a seguito di un

mente incoerente sul piano sistematico - soprattutto alla luce dell'attuale disciplina che consente ampie contaminazioni del bilancio di esercizio alla parte di componenti «tributarie» e del principio di dipendenza del processo di calcolo del reddito imponibile dall'accertamento del risultato «civilistico» - sostenere che il reddito accertato nell'esercizio transitorio (più breve o più lungo dell'anno) costituisca reddito imponibile ai fini tributari ma non reddito disponibile ai fini civilistici» (46);

iv) al fine di evitare la distribuzione di utili «fittizi» non pare necessario ricorrere alle incoerenze ed ai fraintendimenti proposti dalla dottrina citata *sub* lett. a) (47), in quanto l'ordinamento prevede la «disciplina relativa alla responsabilità degli amministratori che proponessero negligenza nella distribuzione di utile transitorio e dessero esecuzione a una tale deliberazione con potenziale danno alla società (art. 2393 c.c.) e ai creditori (art. 2394 c.c.)» (48).

Le argomentazioni di cui sopra *sub* lett. b) trovano conferma indiretta in alcune pronunce della giurisprudenza, ed in particolare

i) è stato affermato (ancorché a livello di *obiter dictum*) che sono invalide delibere di modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale «la cui vera finalità non attiene al regime statutario, ma alla prematura distribuzione degli utili dell'esercizio in corso derivanti da operazioni di più lunga durata e che si rivelerebbero eventualmente in perdita nell'ordinario periodo annuale» (49): appare evidente che l'invalidità sanzionata dalla pronuncia non attiene alla distribuzione degli utili *tout court*, ma a quella di utili «fittizi»;

ii) è stato affermato che «il bilancio approvato dall'assemblea sociale sulla cui base si accertino perdite di oltre un terzo del capitale costituisce un bilancio straordinario infrannuale, redatto secondo i criteri del bilancio ordinario e come questo idoneo a determinare il risultato economico della gestione» (50) e che «l'assemblea, convocata per deliberare la perdita del capitale sociale posta in evidenza dall'ultimo bilancio di esercizio, può, in base al risultato economico di un bilancio infrannuale, relativo al periodo successivo all'ultimo esercizio e appositamente redatto dagli amministratori, tenere conto degli utili conseguiti dopo la data di emersione della perdita del capitale, al fine di dichiarare una minore entità della perdita e procedere quindi alla riduzione del capitale in proporzione della minore perdita» (51); le due pronunce, legittimando l'utilizzo degli utili risultanti da un bilancio straordinario infrannuale, paiono *a fortiori* confermare la validità della delibera di distribuzione degli utili conseguente all'approvazione di un bilancio relativo ad un esercizio transitorio infrannuale (52).

In conclusione, si può affermare che il bilancio di esercizio relativo ad un esercizio sociale di durata inferiore all'anno legittima la distribuzione degli utili ai soci.

Conclusioni

In conclusione, alla luce di quanto sopra evidenziato si può ragionevolmente sostenere che è valida la delibera dell'assemblea che, modificando la data di chiusura dell'esercizio sociale, anticipi la data di chiusura dell'esercizio in corso e che il bilancio relativo all'esercizio transitorio di durata inferiore ai dodici mesi legittima la distribuzione degli utili ai soci.

Note:

(46) Così Sfameni, *L'esercizio sociale e il bilancio nelle società di capitali*, in L.A. Bianchi, *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, Milano, 2001, 1215, nt. 89.

(47) Cfr. nt. 36.

(48) Così Sfameni, *op. cit.*, 1215.

(49) Così App. Milano 31 maggio 1991, cit.

(50) Così App. Milano 2 febbraio, in *Giur. it.*, 1999, 1667.

(51) Così App. Milano 19 gennaio 1999, in questa *Rivista*, 2000, 724, con nota di Salafia.

(52) *Contra* G.E. Colombo, in nota a Trib. Roma 8 novembre 1999, in questa *Rivista*, 2000, 748.